

IL DIRITTO E IL CAOS: ITINERARI DI DEMARCAZIONE.

Recensione a Rivolte e rivoluzioni di Renato Federici

Matteo Carrer¹

SOMMARIO: **1.** Piano dell’opera. – **2.** Osservazioni di struttura: le idee portanti. – **2.1.** definizioni e punti fissi. – **2.2.** La guerra e la pace. – **2.3.** La pluralità degli ordinamenti. – **2.4.** Filosofia e religione. – **2.5.** Il diritto e la Storia. – **3.** Alcune domande inespresse.

1. Piano dell’opera.

Il volume uscito nel 2019 per i tipi dell’Editoriale Scientifica di Napoli dal titolo “Rivolte e rivoluzioni. Gli ordinamento giuridici dello Stato e dell’anti-Stato. Sulla differenza fra strutture e sovrastrutture” a firma di Renato Federici presenta, sin dal titolo, articolato con il lungo duplice sottotitolo, una pluralità di temi.

Le pagine che seguono vogliono offrire, più che una recensione in senso classico, che forse potrebbe esaurirsi in uno spazio minore o con un disegno espositivo diverso, alcuni spunti di riflessione ordinandoli in serie di complessità crescente.

Infatti, l’opera presenta molteplici aspetti degni di riflessione. Lo si nota anche dal tortuoso cammino che intraprende il lettore, chiamato a confrontarsi con osservazioni che spaziano dalla storia alla filosofia, da vicende recenti a problemi antichi quanto l’esperienza giuridica, tutti inquadrati sotto il profilo giuridico ma di certo non limitati ad un solo aspetto. In questo, *Rivolte e rivoluzioni* si caratterizza per essere una *summa*, nel suo genere, del pensiero dell’Autore. Ciò traspare dai riferimenti interni, dall’andamento del testo, dagli stessi temi trattati.

Per fare ordine, le prime osservazioni saranno dedicate a descrivere, nel modo più piano possibile, la struttura del volume. Seguiranno osservazioni sugli aspetti centrali presentati in diversi luoghi nel contenuto. E, in terzo luogo, vi sarà occasione per ulteriori riflessioni a partire dal testo.

A livello fondamentale, il testo si struttura in quattro capitoli di lunghezza ineguale, cui seguono le conclusioni e due appendici.

Il primo capitolo è dedicato a “lo Stato e l’anti-Stato nelle rivoluzioni e nelle controrivoluzioni”, il secondo è “sull’acquisto della sovranità a titolo originario” ed è diviso in tre sezioni: introduzione

¹ Ricercatore RTDB in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di Bergamo.

(I); Comuni, Chiesa e Impero (II); La valorizzazione del potere parlamentare (III); il capitolo terzo è su “la pluralità degli ordinamenti spiegata da Emmanuel Josef Sieyès. Che cos’era il Terzo Stato?”; il capitolo quarto è su “il sogno e il tramonto dell’idea comunista e dei suoi ordinamenti giuridici” ed è di nuovo in sezioni: “sulla identità tra il concetto di classi sociali (come inteso nel manifesto del partito comunista) e quello di ordinamenti giuridici (I); Parigi 1848/1851 (II); Il Machiavelli del proletariato (Marx) ed il principe dei revisionisti (Croce) (III); Un grande salto, una pagina bianca (virtuale) sulla conquista del potere da parte dei Soviet in Russia. Gli avvenimenti successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Il comunismo trionfante (IV); Il tramonto (V). Seguono le Conclusioni. Sono presenti due appendici, che riportano altrettanti articoli del medesimo A. già apparsi in altra sede: “*Ubi societas ibi ius. Ubi ius ibi societas*. Alla ricerca dell’origine e del significato di due formule potenti” (appendice 1) e “Collegamenti ed intrecci fra origine delle lingue, delle religioni e dei sistemi giuridici” (appendice 2).

Un’osservazione di stile. L’A. utilizza uno stile diretto, spesso non paludato da vestigia accademiche², non risparmiando osservazioni personali, espressioni nette.

Ciò ha un diretto impatto sul contenuto: se ne porgono un paio esempi, volutamente decontestualizzati. Non certo per mettere in discussione la scelta né tantomeno sminuire l’argomentazione, piuttosto per mettere in luce soltanto l’aspetto più prettamente retorico, lo stile di presentazione indipendentemente dal contenuto: «noi giuristi eravamo abituati a pensare che la madre di tutti i diritti occidentali fosse il diritto romano, mentre il padre (per fare una battuta spiritosa) fosse ignoto»³; oppure «attenzione alle sovrastrutture! L’odore troppo intenso, spesso, nasconde la puzza. Le coreografie servono anche a questo, così come la propaganda più becera»⁴.

Una seconda osservazione di sistema. Sin dalla prima pagina, è citato il “manifesto del partito comunista” e proprio all’“idea comunista” è dedicato il lungo capitolo IV, che da solo rappresenta circa un terzo del lavoro. Non si può, dunque, non vedere come scorra anche un impegno latamente politico nella lettura della storia e del concetto di diritto, sia pure – pare di vedere – non nel senso di una lettura secondo categorie puramente marxiste, cioè inevitabilmente diverse in radice da quelle cui sono abituati i giuristi insieme moderni ed occidentali.

Si può dire che vi è un costante confronto con Marx e con studiosi marxisti (Gramsci, Labriola), filosofi (soprattutto Croce), col pensiero di uomini politici (Togliatti), e in particolare con la storia della messa a sistema delle idee marxiste nella realtà storica, seguendo un percorso che dal manifesto del partito comunista passa per il 1848 francese e poi la rivoluzione russa e l’instaurazione dell’URSS (fino al suo discioglimento). Si tornerà sul punto, poiché la “rivoluzione”, che è sicuramente una delle parole-chiavi del volume, è un concetto intimamente legato con il marxismo, in particolare nel senso di richiedere un profondo cambiamento di sistema (che corrisponde ad una definizione sommaria di rivoluzione, che si vedrà declinato in modo differente, seppur non diverso, dall’A.) per l’effettiva instaurazione della dittatura del proletariato. Diverse idee di fondo, di cui si darà conto poco sotto, derivano dall’adesione ad alcune teorie di Marx.

A questo proposito, il volume presenta svariate argomentazioni e alcune conclusioni di sistema che si possono dire autenticamente generali, nel senso di compendiare e ordinare un pensiero elaborato nel corso del tempo e in diverse occasioni di pubblicazione, iniziando dai due articoli riportati in appendice e in un altro volume del medesimo A., spesso citato e richiamato in nota, cioè *Guerra o diritto?*⁵

² Nelle parole dell’A.: «senza pedanterie scolastiche» così il titolo del par. 20.4 del capitolo IV.

³ D’ora in poi R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni*, Esi, Napoli, 2019, p. 14. D’ora in poi le citazioni delle pagine riporteranno soltanto il numero. Saranno riportati l’autore e il titolo soltanto nel caso di citazioni di opere diverse.

⁴ P. 235.

2. Osservazioni di struttura: le idee portanti.

2.1 Definizioni e punti fissi.

Il primo capitolo, dedicato, come si è detto, a “lo Stato e l’anti-Stato nelle rivoluzioni e nelle controrivoluzioni” è organizzato in 11 paragrafi, ma – soprattutto – in 45 punti, che hanno lunghezza diversa, il più breve consiste in una frase e il più lungo occupa intere pagine. Non corrispondono esattamente a una fissazione di tutti gli aspetti e tutti i contenuti programmatici del volume ma essi corrispondono – questo sì esattamente – a una esposizione complessiva delle idee e delle posizioni dell’A., che peraltro prende posizione su temi storici in senso stretto (si parlerà a breve dell’importanza dello sviluppo storico dell’opera), su aspetti metodologici in senso stretto, su definizioni generali (e, in un certo senso, anticipazioni di contenuto, di riflessioni e di conclusioni) cui si atterrà nelle pagine successive. Anche le conclusioni sono formulate in punti, organizzate in 14 punti, di cui diversi suddivisi in sotto-punti.

L’eterogeneità delle affermazioni che aprono il volume si amalgama non in sé stessa ma nella lettura complessiva del testo. Alle premesse fanno eco le conclusioni, nella preoccupazione di evitare di «apparire come l’estesa motivazione di una sentenza, che poi, al dunque, venga a mancare»⁶.

Ciò che appare immediatamente è la struttura dell’opera pensata come un reticolo dove ogni cosa non solo ha il proprio posto (aspetto comune a qualsiasi trattazione argomentativa di spessore) ma dove i punti fissi sono appigli concettuali ordinati.

C’è una impostazione del pensiero molto esplicita nel fornire le idee portanti già dal primo capitolo per poi approfondirle nei successivi. La ragione di questo modo di procedere è forse dovuto a chiarire in anticipo al lettore i passaggi e rendere esplicite le ragioni delle lunghe digressioni storiche, che coprono archi temporali vastissimi, e delle lunghe citazioni che si potrebbero definire filosofiche, in quanto riportano il pensiero di altri studiosi del pensiero politico (da Gramsci a Sieyes, da Croce a diversi storici citati). In ogni caso ciò permette alle presenti note di fare un’operazione, in un certo senso, uguale e contraria, ovvero raccogliere le affermazioni e le argomentazioni che scorrono nel testo per metterne alla luce la struttura e, in un secondo tempo, porre alcune osservazioni ulteriori. Nella convinzione che una sintesi è sempre e inevitabilmente parziale, ma che è pur sempre una ricognizione degli aspetti che emergono.

Così si conviene ad affermazioni di principio: essere raffrontate ai principi che esse stesse pongono. Questi argomenti sono sintetizzati come segue: per prima si guaderà alla dicotomia tra la guerra e la pace, che muove le premesse e le conclusioni del volume; poi al concetto di pluralità degli ordinamenti, ripresa da Santi Romano e a sua volta centrale nell’organizzare le considerazioni giuridiche dedotte dall’esperienza storica; dopo di che verranno alcune idee espresse sottotraccia sul rapporto tra filosofia e religione (intese insieme, come endiadi) col diritto e un ultimo nucleo nel rapporto tra diritto e storia, la seconda nel non infrequente ruolo di *magistra vitae*.

2.2. La guerra e la pace.

⁵ R. FEDERICI, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici*, Editoriale scientifica, Napoli, 2010; su cui M. STIPO, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati*, in Renato Federici, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2014.

⁶ P. 226.

Le rivolte e le rivoluzioni hanno entrambe – si vedrà in che modo diverso, a parere dell’A. – attinenza con la guerra, nel senso di porsi a perturbazione della pace. E si è già citato come questo volume si ponga a continuazione di *Guerra o diritto?*⁷

L’A. appare affezionato a una massima (celebre) di Von Clausewitz che nella sua opera “Della guerra” dice che «la guerra è prosecuzione della politica con altri mezzi».

Da questa affermazione, tratta peraltro da un’opera di strategia militare e non di scienza politica, ma resa famosa proprio per la sua valenza quasi di filosofia politica e di fondazione (sia pure implicita) dei rapporti internazionali, l’A. fa discendere alcune considerazioni di rilievo centrale nella trattazione.

La massima del von Clausewitz è, di fatto, celebre come valutazione sulla natura umana che ha conosciuto fortuna in quanto la si ritiene (comunemente, senza dare nessuna aggettivazione negativa o positiva a questo fatto) di buon senso.

L’A. la pone sotto indagine deducendo che da questa massima seguirebbe che «i mezzi normali della politica sono quelli diplomatici. L’opinione non venne messa in discussione. Eppure noi avremmo seri dubbi sulla fondatezza di simile credenza»⁸. Appunto, come (quasi) tutte le dichiarazioni di principio decontestualizzate, l’affermazione finisce per voler significare altro o per dare per scontato tutto un retroterra di implicazioni, precedenti e conseguenze che non è sempre opportuno dare per scontato.

L’A. sembra porre al centro la politica, si tornerà sul punto in modo più dettagliato. Di conseguenza, «il diritto è la prosecuzione della politica con i mezzi meno indolori. L’altro congegno a disposizione della politica delle classi dominanti è la guerra (l’uso della forza bruta)»⁹. Delle due strade a disposizione del modo di “convivenza sociale” uno è pacifico ed è il diritto, l’altro è violento ed è la guerra.

Il diritto, però, non è solo l’opposto della guerra. Esso è anche altro. In particolare, «il diritto agisce come un collante, mentre la guerra opera divisioni a non finire»¹⁰ e ancora «il diritto agisce come una sorta di colla; altrimenti è il caos, l’anarchia, la guerra di tutti contro tutti»¹¹.

La posizione echeggia senza dubbio Hobbes a livello di premesse generalmente filosofiche. Tra guerra e diritto non vi è alternativa. Si tornerà sul punto tra le questioni poste quali spunti di riflessione.

Un secondo piano si sovrappone a questo. Ovvero, quale sia la natura del diritto. Secondo l’A., che in questo caso sposa la tesi di Marx riportando un passo del Manifesto del partito comunista, «il vostro diritto non è che la volontà della vostra classe elevata a legge»¹². Più in generale, «il diritto è uno strumento creato dalle tante società umane. E non solo. Esso è il mezzo attraverso il quale le classi dominanti realizzano i propri interessi; per concludere che il diritto dovrebbe essere considerato come lo strumento per prevenire tanto i conflitti giuridici quanto quelli non giuridici»¹³ (ossia, i conflitti armati: rivoluzioni e guerre).

Si iniziano a intravedere qui una serie di collegamenti logici tra elementi fondamentali della convivenza umana quali Stato, società, diritto, guerra e pace.

⁷ Come ammette lo stesso A.: «in un certo senso questo volume potrebbe dirsi una sua [rispetto a *Guerra o diritto?*] continuazione, ma con un timbro diverso e la citazione di nuovi episodi», p. 113.

⁸ P. 8.

⁹ P. 222.

¹⁰ P. 4.

¹¹ P. 228. Dello stesso identico tenore la considerazione secondo cui gli esseri umani «hanno bisogno del diritto per regolare i rapporti con i propri simili. Altrimenti è guerra di tutti contro tutti» (p. 5).

¹² P. 116.

¹³ P. 114.

Il punto fondamentale sul diritto è la sua natura strumentale e la sua natura di strumento *a disposizione*. In particolare, a disposizione delle classi dominanti, le quali, almeno *prima facie*, sono deputate a scegliere quale alternativa adottare: «a scegliere fra l'uso degli strumenti giuridici o di quelli bellici sono le classi dominanti»¹⁴. L'A. non dà una definizione di classe dominante, ragion per cui su questo aspetto pare di doversi riferire alla definizione marxista: al di fuori dei Paesi che hanno adottato sistemi di socialismo reale, la classe dominante è la borghesia, contrapposta alla classe operaia. Tuttavia, come detto, l'A. non fa cenno a quale sia la classe dominante qui ed ora, cioè nello Stato moderno o nello Stato democratico. Si tornerà sul punto.

Si pone qui l'interrogativo di cosa siano le “rivolte” e le “rivoluzioni” che danno il titolo al lavoro. La definizione e la distinzione non devono essere cercate tanto nel comune vocabolario della lingua, che peraltro non è impossibile dia i due termini come sinonimi o quantomeno come sostituibili l'uno all'altro nell'utilizzo atecnico e non scientifico. «Ecco di nuovo la domanda: qual è la differenza tra una rivolta e una rivoluzione? [...] si può dire che la rivolta e l'insurrezione hanno in sé tutti i germi della ribellione; e se a questa esplosione di istinti, aggiungi una proposta razionale di ricostruzione, hai anche una rivoluzione» ma soprattutto «per fare una rivoluzione c'è bisogno ordinamento giuridico che si contrapponga ad un altro»¹⁵.

Dunque, una rivoluzione è una rivolta “qualificata” in quanto pone un sistema giuridico in opposizione ad un altro: «la rivoluzione violenta non è altro che lo scontro armato tra due ordinamenti giuridici con molte analogie con la guerra civile; ma anche con differenze notevoli»¹⁶ perché la rivoluzione afferma nuovi principi. Ciò torna nel discorso fatto poco sopra dello scontro tra volontà diverse riconducibili a classi sociali diverse.

Appunto, l'A. non si sbilancia su quali siano le classi dominanti ma ritiene che «per dimostrare che la volontà di una classe, per diventare dominante, deve sconfiggere la volontà della classe avversa»¹⁷. In definitiva, guerra e pace si saldano. La classe che esce vittoriosa dallo scontro è la classe vincitrice e quindi dominante.

Ecco, infine, ricostruito il sistema nella sua interezza: «a nostro avviso, i sistemi sono degli strumenti; e che essi non sono gli unici strumenti a disposizione degli esseri umani. Le società umane hanno a disposizione non uno ma due mezzi. Quello giuridico è lo strumento al servizio delle classi dominanti, accettato o subito anche dalle altre classi sociali. Se le altre classi sociali invece si ribellano, significa che tra le due è in corso un conflitto bellico»¹⁸.

2.3. La pluralità degli ordinamenti.

Un tema ricorrente nel volume è quello della pluralità degli ordinamenti. Si tratta di un richiamo chiaro alla teoria di Santi Romano, tuttavia estesa ad alcuni aspetti e ripresa in modo non acritico.

Il punto di partenza è una precisa dichiarazione tale per cui «le parole sistemi giuridici, ordinamenti giuridici, diritto oggettivo e insieme delle leggi e delle consuetudini sono utilizzate come formule aventi lo stesso significato»¹⁹.

¹⁴ P. 7.

¹⁵ P. 20-21.

¹⁶ P. 107.

¹⁷ P. 174.

¹⁸ P. 222.

¹⁹ P. 3, anche se non mancano occasioni in cui i termini sono differenziati, il che non vale a corroborare l'affermazione tale per cui sono tutti sinonimi: v. il passo citato alla nota che segue; oppure «quindi lo scopo del diritto oggettivo (o meglio, degli ordinamenti giuridici)» p. 96.

Come si è già rilevato sopra, «il diritto oggettivo (ovvero, e meglio, l'ordinamento giuridico) è uno strumento al servizio delle classi dominanti e dei loro interessi politici ed economici contro il quale i cittadini (per lo più) non si ribellano»²⁰. Il diritto, dunque è prosecuzione della politica con mezzi civili²¹ e i “mezzi civili” sono quelli non bellici²². Pare di intendere che la guerra sia un fallimento del diritto o, meglio, un'alternativa, in certi casi addirittura liberamente esercitabile. In ogni caso, si tratta di strumenti l'uno alternativo all'altro.

La pluralità degli ordinamenti – è questa la tesi di fondo – sarebbe un concetto nuovo per descrivere una realtà antica. La pluralità «si riscontrerebbe nei comuni medievali»²³ e «la teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici spiega non solo la formazione del partito comunista, ma riesce a chiarire altri fenomeni importanti come la creazione delle magistrature a difesa della plebe per controbilanciare il potere dei patrizi nella Roma repubblicana»²⁴. E, ancora, cosa è «il “diritto di resistenza all'oppressione”, se non il riconoscimento (si stava per dire legittimazione) della pluralità degli ordinamenti giuridici?»²⁵

Dunque, la pluralità degli ordinamenti, che riguarda cose così distanti nello spazio e nel tempo, è in grado di spiegare molteplici istanze.

La pluralità degli ordinamenti non è un'invenzione di Santi Romano, ma qualcosa che si conosceva già prima dato che «prima che ne prendesse il nome [...] lo aveva già documentato Sofocle nell'Antigone»²⁶.

Non si legge, qui, una critica che forse potrebbe discendere dalle pagine che contornano queste affermazioni: tale per cui solo lo Stato democratico moderno (o lo Stato moderno *tout court*) chiede ai propri cittadini di non fare sostanziale affidamento che ad un unico ordinamento, il proprio.

Da questa affermazione, unitaria concettualmente anche se la si è vista espressa in diverse forme nel corso del volume, discendono alcuni importanti corollari: che «lo Stato è una delle tante creazioni del diritto»²⁷, che «l'economia precede il diritto»²⁸ in quanto l'economia è uno dei conflitti “riducibili”, cioè risolvibili attraverso il diritto²⁹.

A questo punto, la conseguenza ulteriore è che lo Stato non è una sovrastruttura. Il linguaggio delle strutture e sovrastrutture è marxiano. Secondo Marx «tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per sé stessi, né mediante la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici nei rapporti materiali dell'esistenza, cioè nei rapporti di produzione»³⁰. Ciò è coerente con quanto sopra: l'economia attiene ai rapporti di produzione quindi non è sovrastruttura ma struttura e in quanto struttura precede il diritto.

«Se il comunismo da ideale diventa organizzazione o Stato, non può fare a meno del suo diritto. L'organizzazione delle società umane non è una sovrastruttura»³¹. E, puntualmente, anche per i comunisti «una volta al potere in Unione Sovietica, mutarono idea [rispetto all'errata conclusione che fosse sovrastruttura] e si resero conto che il diritto è uno strumento della politica delle classi dominanti e quindi indispensabile»³².

²⁰ P. 247.

²¹ P. 247.

²² P. 352.

²³ P. 38.

²⁴ P. 231.

²⁵ P. 233.

²⁶ P. 114.

²⁷ P. 6.

²⁸ P. 254.

²⁹ P. 96.

³⁰ Per tutti, la voce struttura/suprastruttura nel *Dizionario di filosofia* (2009), rintracciabile in www.treccani.it.

³¹ P. 1-2.

³² P. 100.

Dunque l’A. concorda «sull’idea che il diritto sia lo strumento delle classi dominanti per mantenere il dominio sulle classi subalterne. Mentre ci è sembrato di poter dimostrare che il diritto non sia da considerare una sovrastruttura»³³.

Il fatto di essere essenziale non aggiunge caratteristiche di oggettività al diritto: innanzitutto, «la funzione delle leggi e dei sistemi giuridici è quella di prevenire e risolvere le controversie»³⁴; in secondo luogo, il sistema rimane intrinsecamente relativista perché «i sistemi giuridici possono essere buoni o cattivi, giusti o ingiusti, la responsabilità però è di chi li costruisce e li fa muovere. Ossia, la responsabilità è delle classi dominanti»³⁵.

2.4. Filosofia e religione.

L’opera non tratta compiutamente né di filosofia né di religione, tuttavia, indagando sui fondamenti del diritto, inevitabilmente li incrocia. E lo fa da una prospettiva storica e sostanzialmente laica.

Se nell’antichità precristiana «gli epicurei negavano l’ingerenza della divinità nelle cose umane»³⁶, sotto l’impero universale medievale nella «contrapposizione tra volontà del re (tra il diritto stabilito dai re) e legge divina si può scorgere quanto sia antica la possibilità di rintracciare ciò che in passato era sfuggito ai giuristi: la pluralità degli ordinamenti giuridici»³⁷.

Ampie riflessioni sono poi contenute nelle lunghe e articolate ricostruzioni del pensiero crociano³⁸, del dibattito in Assemblea costituente tra Croce e Togliatti³⁹, delle lunghe pagine dei Quaderni del carcere di Gramsci interamente riportate sul pensiero di Croce⁴⁰ dove il pensiero dell’A. non appare in prima linea, ma che si può forse indovinare nel *collage* operato⁴¹.

Interessanti osservazioni a questo proposito sono da rintracciare nelle pagine finali, quelle dedicate agli allegati: in particolare, lì si legge che «allora viene da concludere che lingue, consuetudini, leggi e religioni abbiano avuto un’origine parallela o quasi. Molte religioni sono state create dagli esseri umani associati; tutte le lingue primordiali sono nate dall’istinto e dalle prime convenzioni umane: linguistiche, sociali e giuridiche»⁴².

Si diceva di un’ottica laica: eccone un esempio, poiché si postula la natura (esclusivamente o perlomeno sostanzialmente) umana delle religioni, quando diverse tra queste – e non solo il cristianesimo – si pongono come rivelate, cioè non derivate dall’invenzione umana bensì attribuite a Dio che entra nella storia per farsi conoscere dall’uomo. Non sarebbero, dunque, strutturalmente riconducibili a convenzioni, sia pure in senso non giuridico e più ampio possibile.

Ancora, sul piano più filosofico che religioso, si legge che «la guerra sta al diritto come l’ignoranza sta alla giustizia. L’ingiustizia si fonda sull’arretratezza collettiva e la guerra (la ribellione armata e la rivoluzione violenta) è lo sfogo di chi non dispone di altri mezzi (o non li vuole usare)»⁴³.

Oppure, ancora sul piano tra ordine naturale e sovranaturale si legge che «una comunità senza diritto, forse esiste e resiste unicamente in Paradiso, ma sulla Terra dove gli esseri umani sono dei

³³ P. 177-178.

³⁴ P. 225.

³⁵ P. 226.

³⁶ P. 25.

³⁷ P. 30.

³⁸ Attorno a p. 150.

³⁹ P. 150 ss.

⁴⁰ Che pure toccano argomenti e argomentazioni fondamentali sulle quali, come si osservava, l’A. lascia la parola a Gramsci stesso.

⁴¹ Ad esempio nel riportare le parole di Togliatti sulla convivenza della Chiesa (ortodossa) nello Stato (sovietico).

⁴² P. 268.

⁴³ P. 284.

legni storti per natura, ciò è quasi impossibile. Avremmo scritto impossibile, ma visto che tutto è relativo, preferiamo “quasi impossibile”⁴⁴. Ebbene, dipende in questo caso cosa si intende per “paradiso”, perché nella teologia cattolica è forse il luogo più rigidamente regolato, tra gerarchie e cori angelici nonché ordine dei beati al cospetto della Presenza divina⁴⁵.

Infine, scorrendo il testo si leggono alcune considerazioni rivolte più specificamente, sia pure indirettamente, al rapporto tra quei due poteri che sono stati (e per molti versi sono) il fondamento dell’esperienza giuridica e statale degli ultimi due millenni in occidente. Si tratta di passaggi sporadici, di cui vale ricordarne esplicitamente almeno uno: l’osservazione tale per cui se la Chiesa avesse dato ordine ai propri fedeli di gettare le armi durante la Prima Guerra Mondiale «sarebbe tornata una Chiesa eroica: quella delle origini, la Chiesa dei poveri, dei deboli e dei pacifici che affrontavano il martirio, anziché imbracciare le armi per uccidere l’avversario»⁴⁶.

2.5. Il diritto e la Storia.

In “Rivolte e rivoluzioni” la Storia entra in gioco in molte occasioni poiché, con Marx, «si può ben dire che le rivoluzioni sono le locomotive della storia»⁴⁷.

Diverse pagine sono dedicate ad altrettanto diverse epoche storiche: gli antichi greci e romani⁴⁸, l’epoca comunale⁴⁹, l’Inghilterra medievale⁵⁰, la Francia prima della rivoluzione, gli eventi rivoluzionari⁵¹, in epoca napoleonica⁵², della seconda repubblica⁵³ e del secondo impero⁵⁴; la Russia, in particolare nell’ultima fase dell’Unione Sovietica e nella transizione con il crollo dell’URSS, la nascita delle nuove repubbliche, la presa del potere da parte di Elstin⁵⁵.

Non manca la ricostruzione del dibattito in Assemblea costituente, ma limitatamente ad una sintesi del pensiero di Benedetto Croce sul marxismo, peraltro all’interno della dialettica del partito comunista dell’epoca⁵⁶.

In altre occasioni, invece, la ricostruzione è molto più serrata, come dimostrano alcune sintesi storiche di ampi archi⁵⁷ oppure i paralleli tra Robespierre ed Eltsin, Luigi XVI e Gorbaciov⁵⁸ (che spetta agli storici dire se e quanto arditi).

Peraltro sono molti, e netti, i giudizi storici dell’A. Di questi, se ne propone una rassegna, peraltro senza pretesa di completezza e rimandando al testo per l’approfondimento delle singole affermazioni e per la loro compiuta giustificazione, che non può essere riportata per esteso. Si legge che: «nella storia della Francia anteriore alla rivoluzione coesistevano più ordinamenti

⁴⁴ P. 46.

⁴⁵ Basti il riferimento all’ordine soprannaturale poeticamente espresso da Dante nella Divina commedia, dove peraltro risulta ben ordinato tutto l’“aldilà”, Inferno compreso.

⁴⁶ P. 116.

⁴⁷ P. 17.

⁴⁸ P. 22.

⁴⁹ P. 76

⁵⁰ 76

⁵¹ In larghi passaggi, ad esempio p. 99 ss.

⁵² P. 92

⁵³ P. 121 ss.

⁵⁴ P. 124 ss. peraltro, è interessante notare che le vicende dell’esperienza di Luigi Napoleone sono filtrate soprattutto attraverso Marx, di cui è intensamente (e si può dire esclusivamente) citato in nota *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*.

⁵⁵ P. 188 ss.

⁵⁶ P. 151 ss. A questo tema sono dedicati i parr. 19 e 20, 21 della sezione III del capitolo IV oltre all’allegato che chiude il capitolo medesimo.

⁵⁷ Per un significativo esempio, p. 162.

⁵⁸ P. 218.

giuridici: due di essi (il Clero e l’Aristocratico) erano dominati dalla nobiltà. Essi, per secoli, avevano soffocato i sudditi»⁵⁹; «non poche rivolte e rivoluzioni sono state innescate da motivi fiscali e da altri motivi economici: carestie, oppressioni, malgoverno»⁶⁰; «è così che, quasi dal nulla, nascono nuovi ordinamenti giuridici, ai quali sarebbe stata assegnata la denominazione di Comuni»⁶¹; «l’aristocrazia era accecata dalla voglia di riprendere i poteri perduti dai propri antenati durante il regno di Luigi XIV»⁶²; «lo Stato sovietico è stato vittima del troppo diritto; e cioè dalla pretesa di voler tutto regolare»⁶³; le “pretese” delle guerre «compresa quella assurda, di esportare la democrazia [...] roba da pazzi! cosa da non credere!»⁶⁴ oppure, «dopo la realizzazione del “sogno”, il sistema marxista-leninista franò su se stesso complice un sistema poliziesco di paura e di segretezza»⁶⁵.

Per una quota considerevole dello sviluppo complessivo, l’opera si presta ad essere considerata come una sintesi di storia e di storia del diritto che ha a cuore gli snodi di creazione di nuove pluralità giuridiche e, come altre opere anche più celebri⁶⁶, pone l’attenzione sui momenti di snodo, sulle rivoluzioni, ideali, intellettuali e guerreggiate.

Ciò peraltro conferma che “rivolte e rivoluzioni” va affrontato come un saggio di teoria dello Stato prima ancora che come un saggio di una specifica branca del diritto.

Anche una collocazione latamente giuspubblicistica si addice, nonostante le ricostruzioni storiche pure spostino spesso il baricentro.

Non appaiono spesso considerazioni sullo Stato qui ed ora. Nonostante i problemi sollevati facciano pensare alla situazione attuale e alla condizione del diritto e dello Stato moderno, democratico e sociale, l’A. pare non sbilanciarsi sul punto, preferendo considerazioni sul passato, remoto o recente, anche in funzione del fatto che il volume si chiude con il “tramonto” dell’idea comunista e quindi non affronta specificamente i problemi dello Stato democratico. Sul quest’ultimo si legge che «la funzione di un ordinamento liberale e democratico è quella di portare allo scoperto le opinioni dissenzienti e le esigenze di tutti, e di tutte le classi sociali. Allo scopo che si formino ordinamenti nascosti e alternativi»⁶⁷. L’idea fondante è che «libertà e democrazia, dunque, sono il motore della crescita umana e sociale» in quanto il metodo democratico delle elezioni nasce per «portare il confronto politico, economico e sociale nelle sedi appropriate (e non nelle piazze e tanto meno nei campi di battaglia)»⁶⁸: in sintesi, la democrazia permetterebbe alle idee di circolare e di confrontarsi senza creare frizioni che degenerino in violenza.

3. Alcune domande inesprese.

Quando i giuristi riflettono sul diritto è inevitabile giungere in pochi passaggi logici e argomentativi ad ogni estensione e latitudine della scienza giuridica. Avendo a riferimento un volume che ragiona sulle argomentazioni di massimi sistemi, è impossibile non portare argomentazioni di dibattito, di discussione, anche di contorno e raffronto sui medesimi livelli generali.

⁵⁹ P. 11.

⁶⁰ P. 17.

⁶¹ P. 38, giudizio peraltro ripreso a p. 67 nell’asserire che «gli ordinamenti comunali (che erano sorti dal nulla) [...]».

⁶² P. 87.

⁶³ P. 46.

⁶⁴ P. 149.

⁶⁵ P. 183.

⁶⁶ Il riferimento va almeno a H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, Il Mulino, 1998 (ed. italiana).

⁶⁷ P. 34.

⁶⁸ Entrambe le ultime citazioni a p. 35.

È per questa ragione che si sono evidenziati i punti cardine del ragionamento e dell'argomentazione dell'A., per avere maggiore agio nel proporre alcune osservazioni che si vogliono lasciare allo stadio di ipotesi di ragionamento e di contributo alla discussione.

Non spetta a chi scrive ipotizzare scenari alternativi, non dopo aver provato a dare conto di un volume intero in sole poche pagine. Tuttavia, pare opportuno utilizzare le chiavi estratte dal volume nelle pagine precedenti per contribuire ad arricchire il dibattito. Sulla modalità, si proporranno ipotesi logiche, che servano insieme a chiarire gli aspetti già identificati e a metterli alla prova di alcune alternative, sia pure non argomentate con la medesima profondità che può presentare un volume monografico. Non dunque, una discussione dei punti, piuttosto un'aggiunta di argomenti, soprattutto per esplicitare alcune domande che sorgono o possono sorgere nella lettura e che, in qualche modo, restano sullo sfondo, se non affrontate o risolte esplicitamente.

Primo. Si è detto che il diritto è uno strumento al servizio delle classi dominanti.

Sorge una domanda: quale diritto risponde a questa definizione? È piuttosto evidente che si tratta di un'istanza filosofica. San Tommaso d'Aquino o san Roberto Bellarmino – per fare due esempi illustri di una visione completamente diversa del diritto – non sarebbero di certo d'accordo con tale affermazione, in quanto partono da un presupposto totalmente altro, quello paolino dell'*omnis potestas a Deo*. Il diritto umano, nel sistema complessivo delle fonti di cui parla S. Tommaso⁶⁹, occupa un posto tutt'altro che centrale, inquadrato com'è nel quadro di una visione che deriva dal Creatore non solo l'esistenza, ma la regolamentazione. Nessun giurista moderno ragiona con le categorie della scienza giuridica attorno all'ordine divino della Creazione e della Salvezza, ma ciò non toglie che in altri tempi siano state giustificate e giustificabili visioni filosofiche, giuridiche – e, in questo esempio, teologiche – del diritto. Dunque, il diritto come strumento delle classi dominanti risponde soltanto al diritto inteso come decisione dell'uomo per l'uomo svincolata da ogni ordine soprannaturale. Anche il diritto nel consuetudinario si dovrebbe dimostrare in modo diverso il consolidarsi di un diritto espressione di una classe. In verità l'opzione più semplice è quella per cui il diritto è ciò che piace al principe (*quod principi placuit legis habet vigorem*) e al di fuori di questo schema l'affermazione va ulteriormente contestualizzata.

Ancora, il tema delle classi dominanti merita una considerazione speciale in quanto è sì derivata dal pensiero marxista ma l'A. non lo pone all'interno di un sistema di socialismo reale.

Dunque, in uno Stato moderno, democratico e sociale, esistono (o in che senso esistono) le classi dominanti? In caso affermativo, quali sono? (e, per stretta conseguenza, chi ne sono gli esponenti).

Ancora, esse esistono come categoria giuridica?

Ancora in conseguenza, ciò è conforme all'assetto costituzionale democratico e sociale? Oppure ciò deve essere sottoposto a rivoluzione?

Innanzitutto, le classi. Leggendo l'art. 3 della Costituzione e i suoi omologhi nelle Carte fondamentali degli Stati occidentali, moderni e democratici, si legge che i cittadini sono uguali davanti alla legge. Dunque le classi sociali non esistono come entità formali. Si potrebbe obiettare, tuttavia, che esse esistono al di fuori delle griglie di indagine della scienza giuridica, ma non fuori dalla visione delle scienze sociali. Sono i cosiddetti "poteri forti", come a volte sono indicati con linguaggio giornalistico, o, più prosaicamente, le lobby di interesse. O, per usare una terminologia diversa ancora, gli *stakeholder* economici e sociali in diversi settori cruciali. Resta da approfondire la sovrapposibilità formale tra il linguaggio marxiano e marxista con questo ulteriore linguaggio, posto che Marx aveva presente le classi sociali della sua epoca.

Dunque, nel caso esistano le classi sociali e, ancora più specificamente, nel caso esista una classe dominante, essa ha rilevanza giuridica? Non diretta, ma quantomeno indiretta, nel senso di

⁶⁹ Nella *Summa theologica*, I-II, p. 90 e seguenti.

rappresentare non solo e non tanto degli interessi economici, sociali, politici propri, bensì nell'essere autenticamente "dominante". Bisogna considerare che la presenza di un soggetto dominante è – in fondo – incompatibile con la forma di Stato democratica e sociale, la quale presuppone l'uguaglianza delle persone (e dei voti che esprimono) nonché opera secondo il principio di maggioranza, tale per cui non è il più forte che decide, bensì la proposta che raggiunge il maggior numero di voti. Ipotizzare che questo sia un sistema di facciata e che vi sia un secondo, o ancora ulteriore e più profondo, livello di potere è esercizio interessante, che peraltro non viene affrontato dall'A., il quale condivide la tesi base marxista e, come si diceva, pare non porre osservazioni a questo proposito a carico dello Stato democratico e sociale, né in generale né riferito a nessuno Stato particolare, compresa la Repubblica italiana. Anzi, appare come un sostenitore della democrazia come antidoto al pensiero unico.

Un'ulteriore questione che sorge è la seguente: se si ammettesse nel ragionamento che esiste una classe dominante anche nello Stato democratico, questo sarebbe da rivoluzionare? Ovvero: da un lato la sussistenza di una effettiva classe dominante è compatibile con il principio democratico in sé stesso? Dall'altro lato: se anche fosse compatibile, l'odierna (da individuare) classe dominante è quella "corretta"? (e in base a quali considerazioni, posto che il popolo – o la nazione, secondo altri ordinamenti – è sovrano?).

Si vede bene come queste ulteriori considerazioni non spostano gli argomenti dell'A., bensì li calano in una dimensione pubblicistica non generalissima, bensì già aderente alle regole costituzionali (seppur non ancora alle regole costituzionali specifiche di nessuno Stato determinato).

Si giunge quindi al secondo aspetto da analizzare. In forma di domanda esplicita: lo Stato segue il diritto? L'A. pare sostenere di sì. La società ne è il fondamento (è "struttura"), il diritto ne consegue in via diretta (*ubi societas ibi ius*), lo Stato completa il quadro come frutto del diritto. Questa visione è indubbiamente debitrice delle categorie marxiane di struttura e sovrastruttura che si sono viste più sopra.

Non sarebbe impossibile, forse anche hobbesianamente, ipotizzare che è lo Stato il primo degli elementi e che è la volontà di questi, oggettivizzata, a divenire diritto. Anche quanto alla società, le posizioni concettuali possibili sono varie. Poiché l'A. difende esplicitamente la tesi della pluralità degli ordinamenti e il corollario dell'invertibilità reciproca tra *ius* e *societas*, allora si può sostenere quanto sopra, ma se si procede da diverse premesse, proprio la reciprocità del rapporto potrebbe fondare una collocazione opposta tra i due elementi.

È, questo, forse il punto più aperto tra quelli presentati dall'A., e lo è tanto più si colloca tra questioni che sfumano dalle conseguenze degli assiomi giuridici alle rispettive premesse. Basta, insomma, non riconoscersi nelle premesse marxiane per accedere ad altre conseguenze logiche.

Il terzo punto entra in uno dei temi chiave: la pace non solo e non tanto come contrario della guerra o del conflitto ma come obiettivo del diritto e dello Stato. La guerra secondo Gentili (1598) «è figlia dell'incompletezza di quello che allora veniva chiamato "diritto delle genti"»⁷⁰ poiché i principi non riconoscono autorità sopra di loro e quindi, in mancanza di un arbitro sovraordinato, risolvevano – e tutt'oggi risolvono – le questioni dibattute con la violenza. L'A. si attiene a questa tesi, aggiungendo più oltre, però, che «la teoria della città universale è facile da formulare, molto più difficile è la traduzione pratica delle idee o delle ideologie politiche ed economiche ritenute come le migliori» nonché che «la Storia insegna, che gli individui e i gruppi sociali amano anche

70

P. 28.

autogovernarsi e, entro certi limiti, è una cosa buona»⁷¹. Dunque secondo l’A. l’ordine e la pace universale non deve essere confuso con un potere unico o uno Stato esteso quanto il mondo.

Dunque, l’obiettivo è la pace, ma a livello nazionale, o statale. «Dalla lettura di Alberico Gentili, in qualche modo si può desumere che il nascente Stato moderno (siamo sul finire del XVI secolo) sia stato pensato come organizzazione a difesa del genere umano»⁷². Ciò in piena assonanza con quanto già affermato nel celebre *Defensor pacis* di Marsilio da Padova e da altri pensatori – basti citare Kant⁷³ – successivi.

Difficile, in questo caso, trovare uno spunto o un esempio che porti un punto di vista diverso. Si può rintracciare, ancora una volta, ricorrendo a pensatori che abbiano un’impostazione teorica del tutto diverso. È interessante qui citare s. Roberto Bellarmino, secondo il quale «finis quidem immediatus potestatis Policae, est pax Reipublicae temporalis, sed haec pax subordinatur paci supernaturali hominis cum Deo; ita vero paci beatae, quae est in superna Hierusalem: quae tandem subordinatur gloriae Dei Conditoris, qui est primum principium, et ultimus finis omnium rerum»⁷⁴.

Da qui – è ovvio, approfondendo molto i passaggi argomentativi – la legittimità della guerra in certi casi, il diritto di resistenza ad un potere ingiusto e, in generale, una lettura non scontata del “pacifismo”, che rifugge la pace ad ogni costo, che non guarda alla pace come mera assenza di conflitti e che, infine, subordina l’architettura umana delle norme ad istanze superiori.

Quale ulteriore questione attorno a questo tema, si torna infine alla mancanza teorica di alternative tra guerra e diritto. La posizione è, se si vuole, maggioritaria in dottrina e hobbesiana ad un tempo. Al di fuori dell’ordine vi è il disordine, in una contiguità di posizioni che non lascia zone grigie. O, se si vuole, le zone grigie possono esistere ma non cambiano il risultato. Condizioni di relativa pace o di guerra intermittente sono comunque espressione di disordine. Appunto, se non sono rivoluzioni, sono rivolte, guerre civili o altre declinazioni della guerra di tutti contro tutti, sia pure su scala diversa o con conseguenze materiali meno accentuate. La guerra di tutti contro tutti non significa deflagrazione di un conflitto mondiale, ma uno stato alternativo all’ordine della pace.

Poiché ci si è prefissati di fare ipotesi alternative per arricchire il dibattito, viene qui alla mente un’alternativa che – in verità – non pare esplorata in dottrina e che meriterebbe forse migliore attenzione: l’ironia. Pace e guerra sono estremamente serie, e una delle due è persino mortalmente seria. Tuttavia, si ipotizzi uno Stato dove l’ordine dell’autorità costituita fosse contrastato non dalla violenza, bensì dal ridicolo che contagia, ovviamente, non solo colui contro il quale l’ordine è diretto, bensì chi lo deve eseguire. In un esempio, non solo il dissidente bensì il poliziotto che deve arrestare il dissidente. È il concetto espresso dalla battuta “una risata vi seppellirà”, utilizzata, non a caso, anche come slogan di contestazione (nel ’68 e nelle contestazioni degli anni ’70). La potenza dell’ironia non va forse sottovalutata e un comico che sappia togliere credibilità ad un uomo politico ha – probabilmente – a disposizione uno strumento di notevole potenza, ad esempio in sede elettorale. Nessuna questione sulla *gravitas* della guerra e della pace, soprattutto se sono collegate alla vita e alla morte, tuttavia non è impossibile che anche altre strade possano essere esplorate per discutere l’alternativa che Hobbes innanzitutto ha posto alla base di questo tipo di ragionamenti.

⁷¹ Entrambe le citazioni p. 226 sia pure non consecutive.

⁷² P. 30.

⁷³ I. KANT, *Per la pace perpetua*, 1795.

⁷⁴ R. BELLARMINO, *Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus adversus Gulielmum Barclaium* (l’edizione consultata è quella literis Mathiae Riedl, 1712) È il cap. XIV (p. 165 edizione consultata). Se ne propone traduzione: «il fine immediato del potere politico è certo la pace temporale dello Stato, ma questa pace è subordinata alla pace soprannaturale dell’uomo con Dio, cioè alla pace beata della celeste Gerusalemme, la quale è subordinata a sua volta alla gloria di Dio Creatore, primo principio ed ultimo fine di tutte le cose».

Quarto punto. Non appare in nessun punto della trattazione che l’A. abbia voluto offrire una teoria generale del diritto, tuttavia si vede bene come soltanto condividendo l’impostazione data da Marx alle strutture e alle sovrastrutture si possono condividere anche le ulteriori conseguenze di sistema.

Un caso per tutti può essere chiarificatore ed, insieme, esempio. La primazia dell’economia sul diritto. L’A. non dice se il mercato ha primazia sullo Stato – e la questione non è indifferente poiché un conto è l’economia e un conto è il mercato – ma si ponga questo ragionamento.

L’economia si fonda sugli scambi tra privati. Gli scambi, a loro volta, sono giuridicamente dei contratti. Si potrebbe dire che gli scambi avverrebbero anche se non avessero la veste di contratto. O, se si vuole, che anche con un diritto “diverso”, con uno Stato “diverso”, in grado di dare un’altra forma, un altro significato giuridico ai contratti, gli scambi avverrebbero ugualmente. Cioè indipendentemente dalla forma giuridica, la quale inevitabilmente seguirebbe.

Eppure, si potrebbe argomentare, lo Stato dimostra in ogni occasione che la forza della legge supera il mero fatto dello scambio. Infatti, alcuni contratti sono fuori dalla legge o sono contro la legge. Lo Stato potrebbe – e può – vietare gli scambi, tutti o alcuni. Oppure può fissare elementi essenziali dello scambio stesso: ad esempio il prezzo. Oppure può impedire che un determinato bene (o anche tutti i beni) vengano scambiati. E normalmente lo fa, per ragioni che non riguardano l’economia, bensì l’etica, la morale, l’opportunità, la libera scelta (sono i ben noti casi del divieto di traffico di organi umani, piuttosto che di spaccio di sostanze stupefacenti ecc.) Proprio lo Stato di socialismo reale non solo dichiara, ma impone un modello di produzione e distribuzione dei beni che nulla ha a che vedere con il mercato “liberale” o “capitalista”.

La recente e tragica esperienza dell’epidemia da Covid-19 ha dimostrato che lo Stato – la Repubblica italiana, ad esempio – può fermare interi settori produttivi con una semplice fonte del diritto (di necessità ed d’urgenza) nonostante sia – o per quanto resti – democratico e sociale, ispirato al libero scambio e parte di organizzazioni internazionali tese a favorire con convinzione la libera concorrenza e lo scambio il più possibile aperto.

In questo senso, parrebbe di argomentare, almeno a livello di speculazione teorica, che non è impossibile ribaltare i termini della questione e subordinare l’economia al diritto.

In ultimo, si segnala un punto che l’A. non ha ulteriormente argomentato e che è parso particolarmente interessante a chi scrive, ovvero la citazione, *en passant*, che la democrazia sia un sistema di “concorrenza di pensiero”⁷⁵. Il riferimento alla concorrenza può assumere molte forme che qui in verità non interessano, poiché sarebbero, secondo la sensibilità odierna, soprattutto tratte dalle metafore o dalle immagini economiche. Interessa più il pensiero. Non solo e non tanto come sinonimo o come formula sintetica per descrivere la “proposta politica” che può essere di una persona, di un gruppo, di un partito e così via, quanto per esprimere il fatto che la democrazia pone, presuppone una condivisione di pensiero che ne sia fondamento. E, anche se resta impossibile determinare se sia la società a influenzare le istituzioni o, al contrario, le istituzioni a influenzare la società, il tema è interessante. Si domanda ancora, e in altro ambito, l’A.: perché è crollata l’Unione Sovietica? Perché «è crollata l’organizzazione del partito comunista, e cioè è venuto meno il vero ordinamento giuridico che aveva retto quell’immenso Paese»⁷⁶. E ancora «la crisi del partito comunista sovietico è coincisa con la crisi dell’ordinamento sovietico: con la fine dell’uno si è avuto il decesso dell’altro»⁷⁷. La crisi del partito sovietico è avvenuta per molte ragioni e forse può non costituire semplificazione inaccettabile il fatto che – a un certo punto – si è ritenuta impossibile la sopravvivenza dell’ideologia così come era divenuta parte dello Stato.

⁷⁵ P. 35.

⁷⁶ P. 175.

⁷⁷ P. 213.

È pur vero che, secondo l’A. (nel trattare della visione di Capograssi riguardo al concetto di “esperienza giuridica”) «non si può e non si deve mischiare e confondere il collettivo con l’individuale»⁷⁸, tuttavia forse è anche col pensiero che si cementano le società.

⁷⁸

P. 252.